Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Mercoledì, 24 giugno 1931 - Anno IX — **Numero 144**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern. via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** E. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — **Messaggerie Italiane: Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via del Mille 24

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1026.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 750.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (Spese fisse)	1,050,000
2	Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (Spese fisse)	2,150,000
3	Indennità a funzionari preposti alla direzione di ufficio o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862)	565,000
4	Acquisto di decorazioni	80,000
5	Tipografia riservata	400,000
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	45,000
7	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti, nel Regno	450,000
8	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero. Contributo e spese varie per il funzionamento di stazioni Radio telegrafiche	4,700,000
9	Spese segrete	1,200,000
10	Residui passivi eliminati, a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	292,000
12	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	88,000
13	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	25,000
14	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	50,000
15	Spese casuali	80,000
16	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	110,000
17	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	53,000
18	Espansione dell'italianità all'estero - Propaganda educativa - Servizio anagrafico	300,000
19	Indennità di ogni specie, di carica, di missione e di comando.	265,100
20	Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici - Lavori di spoglio e di schedario - Automezzi per i servizi tecnici.	800,000
21	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	100,000
		12,803,100
	DEBITO VITALIZIO.	
22	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3,500,000
23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10,000
		3,510,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESE DI RAPPRESENTANZA ALL'ESTERO.	
24	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e cancellieri	30,800,000
25	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	900,009
26	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborso delle spese di cui all'articolo 13 della legge consolare	53,400,000
27	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	2,250,000
28	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	2,000,000
29	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,700,000
30	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	200,000
31	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	840,000
32	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate	2,500,000
33	Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero	2,700,000
		97,290,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	SPESE DIVERSE.	
34	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero.	3,550,000
35	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	5,500,000
36	Spese eventuali all'estero	2,500,000
37	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	520,000
38	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	1,100,000
39	Sussidi vari — Rimpatri a nazionali indigenti — Spese di ospedale e funebri	2,925,000
40	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione	820,000
41	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	3,000,000
42	Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto 2 giugno 1926, n. 2220)	1,000,000
		20,915,000
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
43	Competenze al personale delle scuole all'estero	18,500,000
44	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	700,000
45	Scuole sussidiate	7,000,000
46	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	2,400,000
47	Spese generali per le scuole italiane all'estero	1,600,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
48	Sussidi al personale delle scuole all'estero	20,000
49	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	200,000
50	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico . .	400,000
	. . . .	30,820,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI, DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE.	
51	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei successivi Regi decreti	240,000
52	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	78,000
53	Retribuzione al personale straordinario, avventizio e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale della emigrazione	950,000
54	Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare ai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (articolo 21 lettera *f*) del Regio decreto 15 novembre 1925, n. 2046, e Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395)	1,200,000
55	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853) . . .	53,500
56	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	575,000
57	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse	625,000
58	Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (7ª delle 10 rate)	5,000,000
59	Sovvenzioni a studenti che si recano in Italia a scopo di studio	500,000
60	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina. (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528 - 9ª delle dieci annualità) (*Spesa ripartita*) . .	1,000,000
61	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali .	6,000,000
62	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,990,000
63	Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione	85,000
64	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale della emigrazione	100,000
65	Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni per il funzionamneto dell'ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione - Incarichi e missioni confidenziali . . .	400,000
66	Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie pel pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (articolo 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148)	*per memoria*
67	Contributo dello Stato all'Università di Camerino . . .	500,000
68	Contributo per le spese di funzionamento della scuola superiore di malariologia in Roma istituita col Regio decreto 8 maggio 1927, n. 773 (Regio decreto 4 settembre 1927, n. 2119)	500,000
69	Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (Regio decreto 6 settembre 1928, n. 2025)	600,000
70	Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria	80,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
71	Contributo dello Stato a favore dell'Associazione per la protezione dei Missionari italiani - (Terza delle quattro rate) - (Spesa ripartita) - Art. 4 lettera *h*) del Regio decreto 28 settembre 1929, n. 1751	3,500,000
72	Contributo dello Stato per lo studio ed i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessiè (Regio decreto 13 gennaio 1930, n. 40 - 3ª ed ultima rata)	1,200,000
		25,176,500
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.	
73	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	980,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro per le finanze
MOSCONI.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali	12,803,100
Debito vitalizio	3,510,000
Spese di rappresentanza all'estero	97,290,000
Spese diverse	20,915,000
Spese per le scuole italiane all'estero	30,820,000
Totale della categoria prima della parte ordinaria	165,338,100

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese generali, di rappresentanza e diverse	25,176,500
Spese per le scuole italiane all'estero	980,000
Totale della categoria I della parte straordinaria	26,156,500
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	191,494,600

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Denominazione	Competenza
Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	191,494,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1027.**

LEGGE 28 maggio 1931, n. 749.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1028.**

LEGGE 1° giugno 1931, n. 743.

Approvazione della clausola facoltativa di cui all'art. 36 dello statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, accettata dall'Italia con dichiarazione del 9 settembre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata l'accettazione, con la dichiarazione fatta dall'Italia il 9 settembre 1929, della « clausola facoltativa » di cui all'art. 36 dello statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, sottoscritto in Ginevra dall'Italia ed altri Stati, con Protocollo di firma in data 16 dicembre 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Déclaration formulée par l'Italie pour l'acceptation de la disposition facultative prévue au protocole de signature concernant le statut de la Cour permanente de justice internationale.

Le Gouvernement de l'Italie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, et pour la durée de cinq ans, sous réserve de tout moyen de solution prévu par une convention speciale, et dans le cas où une solution par la voi diplomatique ou éventuellement par l'action du Conseil de la Société des Nations n'interviendrait pas, la juridiction de la Cour sur les catégories suivantes de différends d'ordre juridique, qui pourraient se vérifier aprés la ratification de la présente déclaration, ayant pour objet:

a) Interprétation d'un traité;

b) Tout point de droit international;

c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'une obligation internationale;

d) La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'une obligation internationale.

Genève, le 9 septembre 1929.

VITTORIO SCIALOJA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1029.**

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1988.

Approvazione del nuovo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2131;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2131, è abrogato.
In sua sostituzione è approvato il nuovo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 112. — FERZI.

Statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino.

TITOLO I.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

Art. 1.

La Regia scuola di ingegneria di Torino ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnica e di fornire ai giovani la cultura necessaria per conseguire le lauree di ingegnere civile, di ingegnere industriale e di ingegnere aeronautico ed i diplomi di perfezionamento in elettrotecnica, in chimica industriale, in elettrochimica ed in ingegneria mineraria.

Art. 2.

Gli studi per il conseguimento della laurea di ingegnere civile e di ingegnere industriale si svolgono in cinque anni e comprendono:

un biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche;
un triennio di scienze tecniche e di studi di applicazione.

Il biennio propedeutico consta di quattro quadrimestri scolastici, ed è comune a tutti gli allievi ingegneri.

Il triennio consta di sei quadrimestri scolastici ed è diviso in due sezioni: l'una per gli allievi ingegneri civili e l'altra per gli allievi ingegneri industriali.

Nel quinto anno, ultimo del triennio, ogni sezione si suddivide in sottosezioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche i giovani forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio soltanto coloro che abbiano superato l'esame di licenza previsto dal R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590.

I giovani provenienti da scuole estere saranno iscritti solo se i loro titoli di studio saranno riconosciuti equipollenti dal Consiglio della Scuola.

Art. 4.

Lo studente, al momento della iscrizione, riceverà dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno saranno segnati i corsi da seguire e le firme di frequenza dei professori.

Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 5.

Il piano degli studi del corso quinquennale è il seguente:

BIENNIO PROPEDEUTICO DI SCIENZE FISICO-MATEMATICHE.

Anno I.

	quadrimestri
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale)	2
2. Geometria analitica e proiettiva	2
3. Fisica sperimentale con laboratorio ed esercitazioni	2
4. Chimica generale ed inorganica	2
5. Disegno	2

Anno II.

	quadrimestri
1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale)	1
2. Geometria descrittiva con disegno	2
3. Elementi di chimica organica	1
4. Fisica sperimentale (con laboratorio)	2
5. Meccanica razionale analitica e grafica con disegno	2
6. Mineralogia e litologia	2
7. Disegno di elementi architettonici	2

TRIENNIO DI APPLICAZIONE.

a) *per gli allievi ingegneri civili.*

Anno III.

1. Scienza delle costruzioni ed elementi delle costruzioni con disegno ed esercitazioni	2
2. Chimica applicata ed analitica con laboratorio	2
3. Meccanica applicata con disegno	2
4. Architettura tecnica con disegno	1
5. Topografia ed elementi di geodesia con esercitazioni	2
6. Geologia	2

Anno IV.

1. Idraulica e macchine idrauliche con laboratorio e disegno	2
2. Elettrotecnica con esercitazioni	2
3. Termotecnica con esercitazioni e disegno	2
4. Macchine termiche	1
5. Architettura tecnica con disegno	2
6. Economia politica	1

Anno V.

Sottosezione edile.

1. Architettura tecnica con disegno	2
2. Ponti e tecnica delle costruzioni con disegno	2
3. Costruzioni stradali con disegno	1
4. Materie giuridiche	1
5. Estimo ed economia rurale	2
6. Ingegneria sanitaria	1

Sottosezione idraulica e ferrovie.

1. Ponti e tecnica delle costruzioni con disegno	2
2. Costruzioni stradali ed idrauliche con disegno	2
3. Ferrovie (impianti fissi) ed esercizi con disegno	1
4. Materie giuridiche	1
5. Estimo ed economia rurale	2
6. Ingegneria sanitaria	1

b) *per gli allievi ingegneri industriali.*

Anno III.

1. Scienza delle costruzioni ed elementi delle costruzioni con disegno ed esercitazioni	2
2. Chimica applicata ed analitica con laboratorio	2
3. Meccanica applicata (con elementi di costruzioni di macchine) con disegno e laboratorio	2
4. Tecnologia generale con laboratorio	2
5. Topografia con esercitazioni	1
6. Economia politica	1
7. Elementi di architettura tecnica	1

Anno IV.

	quadrimestri
1. Idraulica e macchine idrauliche con disegno ed esercitazioni	2
2. Elettrotecnica con esercitazioni	2
3. Termotecnica con disegno ed esercitazioni	2
4. Macchine termiche con esercitazioni	1
5. Chimica industriale con laboratorio	2
6. Chimica fisica e metallurgica con laboratorio	1
7. Costruzione di macchine con disegno	2

Anno V.

Sottosezione meccanica.

1. Macchine termiche con disegno e laboratorio	2
2. Ponti e tecnica delle costruzioni con disegno	2
3. Ferrovie (materiale e trazione) } a scelta	2
4. Costruzioni aeronautiche con disegno } a scelta	
5. Tecnologia tessile } a scelta	
6. Metallurgia	1
7. Misure elettriche	1
8. Organizzazione economica e tecnica dell'industria	1
9. Impianti industriali con disegno	1
10. Legislazione industriale	1

Sottosezione elettrotecnica.

1. Macchine termiche con disegno	2
2. Complementi di elettrotecnica	1
3. Misure elettriche con laboratorio	2
4. Impianti elettrici con disegno	2
5. Costruzioni idrauliche con disegno	1
6. Costruzioni elettromeccaniche con disegno	2
7. Organizzazione economica e tecnica dell'industria	1
8. Legislazione industriale	1

Sottosezione chimica.

1. Macchine termiche con disegno	2
2. Complementi di chimica industriale con laboratorio	2
3. Metallurgia	1
4. Elettrochimica con laboratorio	2
5. Organizzazione economica e tecnica dell'industria	1
6. Impianti e macchinario per industrie chimiche con disegno	2
7. Legislazione industriale	1

Sottosezione mineraria.

1. Macchine termiche con disegno	2
2. Metallurgia con laboratorio	2
3. Elettrochimica	1
4. Geologia e giacimenti minerari con laboratorio	2
5. Arte mineraria con laboratorio e disegno	2
6. Organizzazione economica e tecnica dell'industria	1
7. Legislazione industriale	1

Art. 6.

Alla fine di ogni quadrimestre scolastico ciascun professore trasmette alla Direzione un giudizio sul profitto di ogni allievo accertato durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatori e di prove scritte grafiche o sperimentali a seconda del carattere della materia di insegnamento.

Il Consiglio della Scuola alla fine di ogni anno accademico può stabilire aggruppamenti di materie per le quali l'anno successivo vi sarà un unico esame annunciandoli nel manifesto a stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Delle Commissioni di esami fanno parte i professori delle relative materie e un libero docente o cultore di esse. In nessun caso i commissari saranno meno di tre.

Agli studenti che abbiano mancato di assiduità o diligenza, può essere negata, per deliberazione del Consiglio della Scuola su motivata proposta del professore, l'ammissione all'esame di profitto per la materia o il gruppo di materie per le quali sia accertata la negligenza.

L'allievo dovrà ripetere l'iscrizione alle materie dai cui esami è stato escluso.

Art. 7.

Il passaggio dal biennio propedeutico al triennio di applicazione esige la idoneità nell'esame di licenza previsto dall'art. 3 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, e dal R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590.

A tale esame possono presentarsi soltanto gli allievi che abbiano superati gli esami di profitto sulle materie prevedute dall'art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1977.

Ove l'esame di mineralogia e litologia non venisse sostenuto prima della prova di licenza, dovrà essere superato nel triennio di applicazione.

Art. 8.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 9.

Al principio del quinto anno di corso il Consiglio della Scuola assegnerà a ciascun allievo un tema o progetto al cui svolgimento egli dovrà attendere sotto la diretta sorveglianza dei professori ed assistenti.

Art. 10.

Prima dell'esame di laurea lo studente deve aver superati gli esami di tutte le materie previste nel piano degli studi.

La Commissione esaminatrice per gli esami di laurea è costituita di undici componenti, fra i quali devono essere i professori di ruolo di materie tecniche, un libero docente e un membro estraneo scelto tra gl'ingegneri che ricoprono cariche direttive in uffici tecnici dello Stato o che abbiano raggiunta meritata fama nel libero esercizio della professione.

La Commissione è presieduta dal direttore della Scuola.

Dieci giorni prima del giorno fissato per gli esami di laurea, la Commissione, presa visione dei temi e progetti elaborati durante l'anno dai singoli candidati e sentiti i professori che ne hanno sorvegliato lo svolgimento, decide sulla ammissione alla prova di ciascun allievo.

L'esame di laurea consisterà nella discussione pubblica del tema e progetto.

La Commissione delibera anzitutto sulla idoneità dei candidati; nel caso favorevole assegna il voto dell'esame di laurea.

TITOLO II.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 11.

La Regia scuola di ingegneria di Torino comprende le seguenti scuole di perfezionamento:

in ingegneria aeronautica;
in elettrotecnica « Galileo Ferraris »;
in chimica industriale e in elettrochimica;
in ingegneria mineraria.

A queste Scuole possono essere di norma iscritti soltanto ingegneri che hanno compiuto il corso quinquennale di studi e consegnita la relativa laurea, salvo le disposizioni speciali di cui nei seguenti articoli.

Esse si propongono di svolgere con più larga base gli studi riguardanti singoli rami della tecnica, in modo da creare ingegneri dotati di competenza speciale e di concorrere a formare le discipline per i nuovi capitoli della scienza dell'ingegnere che il progresso tecnico richiede.

Art. 12.

La Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica ha lo scopo di fornire la preparazione scientifica e tecnica per la professione di ingegnere aeronautico e per la carriera nel Corpo del genio aeronautico.

In essa si svolgono, in un periodo di studi non minore di un anno, i seguenti insegnamenti:

Aerodinamica applicata;
Teoria del volo meccanico ed esercizio dei trasporti aerei;
Costruzione e progetto di aeroplani;
Costruzione e progetto di dirigibili;
Motori per aeromobili;
Aerologia;
Tecnologie speciali;

integrate, se del caso, con opportuni gruppi di conferenze su argomenti speciali, quali:

Attrezzatura e strumenti di bordo;
Collaudo e manovra degli aeromobili;
Diritto aeronautico;
Radiocomunicazioni.

Le discipline anzidette potranno essere svolte in corsi separati ovvero con opportuni aggruppamenti. Esse saranno illustrate con esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio della Regia scuola di ingegneria.

Le prove di profitto sulle singole materie di insegnamento consistono in esami orali ed almeno in una prova scritta di gruppo.

Al termine del corso la Scuola rilascia la laurea di ingegnere aeronautico, per il cui conseguimento è prescritto lo svolgimento completo di un progetto di aeromobile col suo apparato motore e la discussione orale del progetto stesso.

Per la Commissione esaminatrice valgono le norme stabilite per le Commissioni degli esami generali di laurea per ingegnere.

Alla Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica possono essere ammessi, oltre ai giovani di cui all'articolo precedente, anche gli ufficiali del genio aeronautico, secondo quanto è disposto dall'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105.

Art. 13.

La Scuola di perfezionamento in elettrotecnica « Galileo Ferraris » comprende i seguenti insegnamenti:

Elettrotecnica generale e complementare;
Misure elettriche;
Impianti elettrici;
Costruzioni elettromeccaniche;
Comunicazioni elettriche;

integrati, se del caso, da opportuni gruppi di conferenze su argomenti speciali.

Il direttore della Scuola è il titolare di elettrotecnica.

In sua mancanza il direttore è nominato dal Consiglio della Scuola di ingegneria.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria od in fisica.

L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in elettrotecnica.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque professori di ruolo, di un libero docente e di un membro estraneo scelto come al 2° comma dell'art. 10.

Possono venire ammessi alla Scuola anche gli ufficiali di artiglieria, genio e marina anche se sprovvisti del diploma di ingegnere. Ad essi però verrà rilasciato un semplice certificato degli esami superati.

Art. 14.

La Scuola di perfezionamento in chimica industriale ed in elettrochimica si divide in due sezioni: la scuola di chimica industriale e la scuola di elettrochimica.

Il direttore è nominato dal Consiglio della Scuola di ingegneria.

I. — Alla Scuola di perfezionamento in chimica industriale possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed i laureati in chimica.

Gli iscritti, che non lo abbiano precedentemente fatto, debbono frequentare i corsi generali di chimica docimastica ed industriale e superare i relativi esami.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

per i laureati in ingegneria:

Complementi di chimica fisica e di elettrochimica,
Complementi di chimica organica con applicazioni all'industria,
Macchinario per le industrie chimiche;

per i laureati in chimica:

Elettrochimica ed elettrometallurgia, } a scelta
Metallurgia, }
Complementi di chimica organica con applicazioni all'industria,
Macchinario per le industrie chimiche;

per tutti gli allievi:

Esercitazioni pratiche di analisi e preparazioni da compiersi nei laboratori di: chimica industriale docimastica, elettrochimica, chimica-fisica e metallurgica.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

L'esame di diploma consiste in due prove di laboratorio, nella redazione di una tesi scritta, preferibilmente sperimentale, nella discussione orale di detta tesi e di due tesine.

Per la Commissione valgono le norme dell'art. 13.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in chimica industriale.

II. — Alla Scuola di perfezionamento in elettrochimica possono essere iscritti i laureati in ingegneria e i laureati in chimica o in fisica.

Gli iscritti, che non lo abbiano precedentemente fatto, debbono frequentare i corsi generali di elettrotecnica, di chimica-fisica, di elettrochimica ed elettrometallurgia e di misure elettriche (1 quadrimestre) e superare i relativi esami.

La Scuola comprende gli insegnamenti di:

Complementi di chimica-fisica e di elettrochimica;
Complementi di elettrotecnica.

Inoltre gli allievi debbono essenzialmente svolgere in laboratorio una tesi, di preferenza sperimentale.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

L'esame di diploma consiste nella redazione di una tesi scritta, nella discussione sulla tesi stessa e in una breve conferenza preparata su tema scelto dalla Commissione.

Per la Commissione valgono le norme dell'art. 13.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in elettrochimica.

Art. 15.

La Scuola di perfezionamento in ingegneria mineraria comprende i seguenti insegnamenti:

Miniere.
Geologia e giacimenti minerari.
Chimica-fisica.
Analisi tecnica dei minerali.

Il direttore è nominato dal Consiglio della Regia scuola di ingegneria.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

E' prescritto un tirocinio pratico di miniera alla fine del corso.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

L'esame di diploma consiste nella redazione di una tesi scritta concernente un giacimento o un gruppo di giacimenti e nella discussione orale di detta tesi e di due tesine, il cui argomento riguardi le materie d'insegnamento.

La Commissione esaminatrice è costituita come all'art. 13.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in ingegneria mineraria.

Art. 16.

Il numero degli allievi che ogni anno potranno essere iscritti alle Scuole di perfezionamento in aeronautica, in elettrotecnica, in chimica industriale e in ingegneria mineraria, verrà fissato dai direttori delle Scuole, compatibilmente con la potenzialità dei rispettivi laboratori e con le esigenze dei corsi normali in ingegneria.

TITOLO III.

Dell'esercizio della libera docenza.

Art. 17.

I liberi docenti devono presentare i loro programmi alla Direzione della Scuola entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

L'esame e l'approvazione dei programmi spetta al Consiglio della Scuola, il quale segue come criteri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli studi della Scuola;

b) il principio che l'esercizio della libera docenza può rendere particolari servigi all'insegnamento tecnico superiore quando s'indirizzi alla trattazione particolareggiata di speciali capitoli o di rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentino interesse per il progresso scientifico ed industriale.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendano tenere il corso nella Regia scuola di ingegneria di Torino, il termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 18.

Spetta pure al Consiglio della Scuola decidere in quali casi i corsi dei liberi docenti possano essere riconosciuti come pareggiati a senso dell'art. 60 del regolamento generale universitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma dell'insegnamento e per il numero delle ore settimanali di lezione possano considerarsi equipollenti ad un corso ufficiale.

Art. 19.

Per le discipline il cui insegnamento richieda il sussidio di laboratori e di esercitazioni pratiche, il libero docente deve unire alla proposta dei suoi programmi la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguire le esercitazioni stesse.

I direttori di laboratori possono concedere a tale scopo l'uso degli impianti e degli apparecchi a loro affidati, ove lo credano opportuno e conciliabile col regolare andamento dei laboratori e col compito che ad essi spetta per gli insegnamenti ufficiali.

Il libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi sperimentali che gli vengono affidati.

TITOLO IV.

DELLA DISCIPLINA SCOLASTICA.

Art. 20.

Le punizioni disciplinari per gli allievi sono:

1° l'ammonizione;

2° la sospensione parziale o totale da una o da più sessioni di esami;

3° l'interdizione da uno o più corsi con la perdita delle corrispondenti sessioni di esami;

4° l'esclusione dalla Scuola per uno o più anni scolastici.

La punizione 1ª è inflitta per lievi mancanze disciplinari e viene applicata verbalmente dal direttore.

Le punizioni 2ª, 3ª e 4ª sono inflitte per recidiva nelle mancanze lievi o per mancanze gravi e sono applicate dal Consiglio della Scuola con giudizio inappellabile.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore della Scuola.

Art. 21.

Le punizioni 2ª, 3ª e 4ª devono essere inflitte previo regolare procedimento ed invito agli incolpati a presentare le loro difese.

Tutte le punizioni disciplinari e i loro motivi sono comunicati ai genitori dell'allievo.

Di tutte le punizioni va fatta menzione sul registro della carriera scolastica dell'allievo e nei fogli di congedo.

Della applicazione della pena di quarto grado viene data comunicazione a tutte le Università ed Istituti superiori del Regno.

Art. 22.

I provvedimenti disciplinari presi in altra Università o Istituto superiore vengono integralmente applicati nella Regia scuola di ingegneria di Torino per gli studenti puniti che vi si trasferiscano e vi chiedano iscrizione.

Art. 23.

Gli studenti i quali, isolatamente o in gruppo, abbiano, anche fuori degli edifici della Scuola, commesse azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 24.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1030.**

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. **754.**

Proroga al 30 giugno 1931 del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067, che reca norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza;

Visti i Regi decreti 4 aprile 1929, n. 616, e 26 febbraio 1930, n. 365, relativi al termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza, previste dal capoverso dell'art. 2 dell'anzidetto R. decreto 27 ottobre 1927, numero 2067;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di concedere un ulteriore termine per le dichiarazioni di cui sopra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso un nuovo termine fino al 30 giugno 1931 per le dichiarazioni di elezione e di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067.

Le dichiarazioni che siano state fatte anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto sono valide.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 129. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1031.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **715.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Lumezzane S. Sebastiano.

N. 715. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Lumezzane S. Sebastiano, frazione del comune di Lumezzane (Brescia) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1032.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **716.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata « Jacopo Barozzi » di Vignola.

N. 716. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della scuola complementare pareggiata « Jacopo Barozzi » di Vignola viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1033.**

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **718.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Andrea Velletrano » di Velletri.

N. 718. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Andrea Velletrano » di Velletri viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1034**.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **717**.

Autorizzazione al preside della Regia scuola complementare « Ponti » di Gallarate ad accettare una donazione.

N. 717. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside della Regia scuola complementare « Ponti » di Gallarate viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 5000 per l'istituzione della Fondazione scolastica « Borsa di studio prof. dott. Sofia Ciampolini » e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1035**.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **719**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ficarra.

N. 719. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Ficarra è trasformato a favore della Congregazione di carità dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1036**.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. **720**.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Sagrado.

N. 720. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con alcune modifiche lo statuto organico della Congregazione di carità di Sagrado.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1037**.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **722**.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio.

N. 722. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Castellucchio.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1038**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **721**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Bonziglia Giovanni » con sede in Pavignano.

N. 721. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Bonziglia Giovanni » con sede in Pavignano sobborgo del comune di Biella (Vercelli) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **1039**.

REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. **726**.

Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una eredità disposta in suo favore.

N. 726. R. decreto 21 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvata la convenzione in data 16 aprile 1931-IX, fra la Regia università di Bologna e gli altri eredi del prof. Carlo Francioni, e l'Università stessa viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal prof. Carlo Francioni alle condizioni indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1931.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bitonto (Bari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per l'esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del Distretto di Bitonto (Bari);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1931-IX, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bitonto (provincia di Bari), e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Mosconi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 360. — Adrover.

(5341)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1931.
Modificazioni alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera addetti alla raccolta delle olive.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, modificato dal R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393;

Visto il R. decreto 10 luglio 1930, n. 1090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1929, che istituisce un Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive;

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1929, che estende alla provincia di Brindisi la competenza dell'Ufficio predetto;

Ritenuta la necessità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio stesso;

Decreta:

Art. 1.

Nella circoscrizione dell'Ufficio interprovinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera per la raccolta delle olive, istituito dal decreto Ministeriale 18 settembre 1929, sono comprese anche le provincie di Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Avellino, Salerno, Napoli e Rieti.

Art. 2.

Per l'assunzione dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive, la decorrenza dell'obbligo per i datori di lavoro di rivolgersi all'Ufficio di collocamento, istituito con decreto Ministeriale 18 settembre 1929, è stabilita dal giorno in cui entra in vigore il presente decreto.

Art. 3.

L'obbligo di cui all'articolo precedente resta fermo anche nel caso previsto dall'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393, e cioè anche quando l'assunzione della mano d'opera avvenga per un periodo di tempo inferiore ad una settimana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1931.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Alleanza » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Alleanza » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione e di alcune altre in sostituzione alle corrispondenti attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe di premio, restando sostituite le corrispondenti tariffe attualmente in vigore:

1. Tariffa A[1], relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

2. Tariffa D[1], relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà in vita, o immediatamente, in caso di premorienza;

3. Tariffa F[1], relativa all'assicurazione, a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato;

4. Tariffa D2[t], relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se entrambi gli assicurati saranno in vita, o immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due;

5. Tariffa I, relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 19 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(5339)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580-92.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Antonic ved. Rosalia di Michele Antonic e di Konjc Caterina, nato a Brestovizza il 6 novembre 1881 e residente a Opacchiasella - Brestovizza n. 61, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonic Francesco fu Andrea, nato a Brestovizza il 1° gennaio 1905, figlio;

Antonic Albino fu Andrea, nato a Brestovizza il 19 luglio 1906, figlio;

Antonic Angela fu Andrea, nata a Brestovizza il 7 febbraio 1911, figlia;

Antonic Emma fu Andrea, nata a Brestovizza il 17 febbraio 1913, figlia;

Antonic Luigi fu Andrea, nato a Brestovizza il 20 giugno 1918, figlio;

Antonic Ernesta fu Andrea, nata a Brestovizza l'11 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3461)

N. 2580-87.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Vincenzo fu Michele e di Pahor Maria, nato a Brestovizza il 5 gennaio 1896 e residente a Opacchiasella, frazione Brestovizza n. 93, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonic Emma di Vincenzo Semolic, nata a Brestovizza il 21 settembre 1891, moglie;

Antonic Branco Domenico, nato a Brestovizza il 16 maggio 1922, figlio;

Antonic Olga, nata a Opacchiasella il 19 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3462)

N. 2580-91.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Luigi fu Giuseppe e fu Okretic Giuseppina, nato a Brestovizza il 14 giugno 1877 e residente a Opacchiasella Brestovizza n. 117, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonic Anastasia di Giuseppe Rebula, nata a Brestovizza il 28 marzo 1881, moglie;

Antonic Emma, nata a Brestovizza l'11 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3459)

N. 2580-93.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Antonic ved. Maria di Stefano Grobisa e di Trobec Carolina, nata a Novello (Temenizza) il 4 gennaio 1882 e residente a Opacchiasella - Brestovizza n. 56, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonic Giuseppe fu Luigi, nato a Brestovizza il 17 novembre 1910, figlio;

Antonic Stanislao fu Luigi, nato a Brestovizza il 12 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3460)

N. 2580-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Giuseppe fu Antonio e della fu Teresa Mavric, nato a Vertoiba il 24 ottobre 1891 e residente a Montespino - Ville Montevecchio, 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Arcon Rosina di Giuseppe Gorjan, nata a Ville Montevecchio il 29 marzo 1903, moglie;

Arcon Milena di Giuseppe, nata a Ville Montevecchio il 15 luglio 1922, figlia;

Arcon Stefania fu Antonio, nata a Ville Montevecchio il 1° agosto 1897, sorella;

Arcon Antonio fu Antonio nato a Ville Montevecchio l'11 giugno 1901, fratello;

Arcon Teresina fu Antonio, nata a Ville Montevecchio il 26 luglio 1908, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3465)

N. 2580-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Michele fu Pietro e della fu Maria Krpan, nato a Ranziano il 28 settembre 1879 e residente a Ranziano, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Arcon Francesco, nato a Ranziano il 25 agosto 1905, figlio;

Arcon Giovanni, nato a Ranziano il 2 dicembre 1909, figlio;

Arcon Anna, nata a Ranziano l'11 ottobre 1912, figlia;

Arcon Domenico, nato a Ranziano il 7 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Arcioni, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3466)

N. 2580-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Arcon Romano fu Stefano e della fu Maria Mozetic, nato a Ranziano il 18 aprile 1884 e residente a Ranziano, 315, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Arcon Giovanna fu Giuseppe Stepancic, nata a Ranziano il 26 giugno 1886, moglie;

Arcon Genoveffa, nata a Ranziano il 6 dicembre 1909, figlia;

Arcon Maria, nata a Ranziano il 6 settembre 1911, figlia;

Arcon Andrea, nato a Ranziano il 17 novembre 1914, figlio;

Arcon Anna, nata a Ranziano il 6 ottobre 1919, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3467)

N. 2580-108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrejcic Antonio di Giuseppe e della fu Dusa Caterina, nato a Volzana il 13 gennaio 1890 e residente a Tolmino, Volzana, 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andrei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Andrejcic Giuseppina di Antonio Jarc, nata a Volzana il 16 febbraio 1899, moglie;
Andrejcic Paola, nata a Volzana l'8 marzo 1924, figlia;
Andrejcic Antonio, nato a Volzana il 29 gennaio 1926, figlio;
Andrejcic Stanislao, nato a Volzana il 30 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3468)

N. 2580-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrejcic Giuseppe fu Andrea e della fu Konec Maria, nato a Volzana il 14 febbraio 1844 e residente a Tolmino, Volzana, 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andrei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Andrejcic Marianna fu Andrea Rutar, nata a Volzana il 27 febbraio 1860, moglie;
Andrejcic Stefano, nato a Volzana il 19 dicembre 1881, figlio;
Andrejcic Elisabetta, nata a Volzana il 19 novembre 1898, figlia;
Andrejcic Giuseppe, nato a Volzana l'11 agosto 1897, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3469)

N. 2580-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrejcic Giuseppe fu Giovanni e della fu Maria Merkelj, nato a Volzana il 23 maggio 1855 e residente a Volzana, 47, Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andrei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Andrejcic Caterina, nata a Volzana il 23 febbraio 1886, figlia;
Andrejcic Antonia, nata a Volzana il 10 aprile 1888, figlia;
Andrejcic Anna, nata a Volzana il 21 luglio 1892, figlia;
Andrejcic Francesco, nato a Volzana il 27 agosto 1899, figlio;
Andrejcic Giustina, nata a Volzana il 23 settembre 1903, figlia;
Andrejcic Vida illeg. di Anna, nata a Volzana il 17 febbraio 1921, nipote;
Andrejcic Giuseppe illeg. di Antonia, nato a Gorizia il 19 marzo 1914, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3470)

N. 2580-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Andrejcic ved. Marianna fu Antonio Kragelj e della fu Marianna Kragelj, nata a Santa Lucia di Tolmino il 20 febbraio 1858 e residente a Tolmino, Volzana, 135, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andrei ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Andrejcic Felice fu Giovanni, nato a Volzana il 19 novembre 1903, figlio;

Andrejcic Maria fu Giovanni, nata a Volzana il 6 marzo 1890, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3471)

N. 2580-91.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Antonio fu Giuseppe e della fu Okretic Giuseppina, nato a Brestovizza il 7 gennaio 1865 e residente ad Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonic Giovanna di Francesco Svara, nata a Sutta (Comeno) il 3 agosto 1881, moglie;

Antonic Ernesto, nato a Brestovizza il 20 luglio 1900, figlio;

Antonic Francesco, nato a Brestovizza il 4 febbraio 1911, figlio;

Antonic Marcella, nata a Brestovizza il 20 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Antoni, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3472)

N. 2580-90.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Antonio fu Antonio e della fu Pahor Maria, nato a Brestovizza il 26 dicembre 1894 e residente ad Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonic Luigia di Giuseppe Pahor, nata a Brestovizza il 9 gennaio 1903, moglie;

Antonic Ernesta, nata a Brestovizza il 5 novembre 1920, figlia;

Antonic Alberta, nata a Brestovizza il 20 agosto 1922,

Antonic Stanislao, nato ad Opacchiasella il 25 febbraio 1925, figlio;

Antonic Maria, nata ad Opacchiasella il 2 luglio 1927, figlia;

Antonic Carlo, nato ad Opacchiasella il 17 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3473)

N. 2580-89.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonic Vida fu Vincenzo e della Semolic Teresa, nato ad Aurisina l'11 marzo 1920 e residente ad Opacchiasella Brestovizza n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3474)

N. 3390-172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Luigi di Antonio e di Volk Amalia, nato a Tarnova della Selva il 23 febbraio 1895 e residente a Tarnova della Selva n. 44, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giustina di Giuseppe Volk, nata a Tarnova il 18 settembre 1893, moglie;

Batic Maria Giustina, nata a Tarnova della Selva il 2 novembre 1922, figlia;

Batic Giuseppina, nata a Tarnova della Selva il 19 marzo 1924, figlia;

Batic Stanislava Francesca, nata a Tarnova della Selva il 5 aprile 1926, figlia;

Batic Ida, nata a Tarnova della Selva il 6 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tarnova della Selva, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3475)

N. 3390-171.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Maria fu Giovanni Palek e fu Trost Anna, nata a Santa Croce di Aidussina l'8 marzo 1862 e residente a Santa Croce di Aidussina n. 165, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Stanislao fu Antonio, nato a Santa Croce il 6 maggio 1899, figlio;

Batic Luigia fu Antonio, nata a Santa Croce l'8 giugno 1889, figlia;

Batic Leopoldo fu Antonio, nato a Santa Croce il 12 agosto 1905, figlio;

Batic Maria fu Francesco Cernigoj, nata a Dolgrande il 26 ottobre 1889, nuora;

Batic Maria di Stanislao, nata a Santa Croce il 12 agosto 1923, nipote;

Batic Stanislao di Stanislao, nato a Santa Croce il 6 ottobre 1925, nipote;

Batic Valentino di Stanislao, nato a Santa Croce il 14 febbraio 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3476)

N. 11419-136.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ukmar fu Francesco, nato a Capriva il 19 aprile 1899 e residente a Trieste, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2731)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi per titoli e per esami a posti di gruppo A e di gruppo B nel ruolo del personale addetto ai servizi della meteorologia e della geofisica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 900, recante norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per l'ammissione nel ruolo del personale addetto ai servizi di meteorologia e geofisica:
a) per titoli e per esami, per due posti di geofisico (gruppo *A*, grado 9°);
b) per esami, per un posto di assistente (gruppo *B*, grado 10°).

Art. 2.

I suddetti concorsi sono riservati:
1° agli impiegati appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato (considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo) di gruppo rispettivamente inferiore a quello per il quale il concorso si effettua;
2° al personale che presti servizio ininterrotto almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato e che abbia esercitato alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.
Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.
Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'agricoltura, non oltre il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto abbia compiuti gli anni 18 di età;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato penale e generale negativo del casellario giudiziale;
4° certificato di buona condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
5° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;
6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio;
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;
7° diploma originale di laurea in fisica, o in matematica, o in scienze naturali o di laurea mista di scienze, ovvero in ingegneria pel concorso nel ruolo di gruppo *A* e diploma di licenza liceale, di istituto tecnico (sezioni fisico matematica, industriale ed agrimensura), dei Regi Istituti industriali di terzo grado, o di istituto nautico, pel concorso nel ruolo di gruppo *B*.
Ai diplomi originali possono sostituirsi copie autentiche di essi. Il titolo di studio sopra indicato dovrà essere stato conseguito dal candidato entro il 18 dicembre 1930;
8° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti, e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.
I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e portare, quando occorra, la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria.
I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 5, 7 e copia dello stato di servizio.
Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.
L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Pel concorso ai posti di geofisico l'esame consisterà in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
La prova scritta avrà carattere teorico intorno alle discipline fisiche e matematiche, e più particolarmente, in materia di meteorologia e geofisica.
La prova pratica consisterà in una esercitazione di laboratorio.
La prova orale consisterà in una discussione sulle discipline attinenti al servizio meteorologico e geofisico.
Pei concorsi ai posti di assistente l'esame consisterà in due prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un problema di matematica e nello svolgimento di un tema di fisica, sulla base dei programmi delle scuole medie.
La prova orale consisterà in una discussione sulle materie predette e inoltre in una conversazione nelle lingue moderne, conosciute dal candidato.
I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno in cui saranno tenute le predette prove.

Art. 6.

I posti messi a concorsi, saranno conferiti a norma del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi, ove non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Venticinquesimo elenco di decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 6 dicembre 1930-IX, registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 30, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 maggio 1931, n. 6590, lib. I, vol. 12, col quale al rag. Mastrorillo Arcangelo fu Raffaele, domici-

liato a Napoli, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti denominate « Terme Regina Isabella » site in località Santa Restituta del territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli. Estensione mq. 2650.

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1931, n. 3 Corporazioni, foglio 119, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma addì 9 giugno 1931, n 6940, lib. I, vol. 12, col quale alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.), con sede elettiva a Visignano, sono confermate e trasformate in unica concessione perpetua le investiture per bauxite denominate: a) Annita I-IV sita in territorio di Pisino; b) Barbara I-IV sita in territorio di Pisino; c) Dante I-IV sita in territorio di Pisino; d) Elena I-IV sita in frazione Lindaro comune di Pisino; e) Filiberto I-IV sita nella frazione di Lindaro comune di Pisino; f) Giuseppina I-IV sita in frazione Lindaro comune di Pisino; g) Clara I-IV sita in comune di Pisino. Estensione ettari 125.46.60.

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 16 marzo 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 44, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 giugno 1931, n. 6800, lib. I, vol. 12, col quale la concessione della miniera di zinco denominata « Ortighera - Parina Lavaggio e Culminè », sita in territorio dei comuni di Dossena, Lenna, S. Pietro d'Orzio, e Moio de Calvi (Bergamo) è confermata in perpetuo alla Società anonima Minière e fonderie di zinco Vieille Montagne, con sede a Liegi. Estensione ettari 397.10.04.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 333, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 maggio 1931, n. 6592, lib. I, vol. 12, col quale alla ditta Pietro Possio eredi, con sede in Lanzo Torinese, è concessa per la durata di anni cinquanta dalla data del presente decreto la facoltà di coltivare la miniera di talco denominata « Chieu » in territorio del comune di Viù, provincia di Torino. Estensione ettari 22.11.72.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 86, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 2 giugno 1931, n. 6803, lib. I, vol. 12, col quale alla ditta Dott. Giulini Società a.g.l., con sede a Triesie e domicilio eletto a Pisino, è concessa per la durata di anni venti decorrenti dalla data del presente decreto la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località Monte Cherche, comune di Montona, provincia dell'Istria. Estensione ettari 75.69 15.

Decreto Ministeriale 17 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 85, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 20 maggio 1931, n. 6589, lib I, vol. 12, col quale alla Società a.g.l. Terme di Brennero, con sede a Bressanone, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la sorgente termo-minerale sita in territorio del Brennero del comune di Colle Isarco, provincia di Bolzano Estensione ettari 4.00.60.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 120, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6941, lib. I, vol. 12, col quale alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.), con sede a Trieste, è concessa per la durata di anni venti dalla data del presente decreto la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite esistenti in località San Pietro in Selve e Lindaro in territorio del comune di Pisino, provincia dell'Istria. Estensione ettari 1012.67.05.

Decreto Ministeriale 1° aprile 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 109, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 maggio 1931, n. 6570, lib. I, vol. 12, col quale alla Società anonima La Fonte, sedente in Genova ed elettivamente domiciliata a Cassano Spinola è concessa la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua solfurea denominata « Fonte Sardigliana » in comune di Cassano Spinola, provincia di Alessandria, per la durata di anni novanta decorrenti dalla data del presente decreto. Estensione ettari 44.

Decreto Ministeriale 5 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 29 maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 206, ed all'Ufficio atti pubblici il 12 giugno 1931, n. 6804, lib. I, vol. 12, col quale al comune di Sarnano (Macerata) è concessa la facoltà di sfruttare la sorgente di acqua minerale sita in località San Giacomo, comune di Sarnano, provincia di Macerata, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto. Estensione ettari 4.10.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 225, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6939, lib. I, vol. 12, col quale alla Società Val de Travers Paving Company Ltd., con sede a Londra ed elettivamente domiciliata a Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Tabuna - Cortolillo » sita in comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 57.20.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 222, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6934, lib. I, vol. 12, col quale alla Società The United Limmer et Vowhle Rock Asphalte Company Ltd., con sede a Londra ed elettivamente domiciliata a Ragusa è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Schembari » sita in comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 2 ed are 75.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 224, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6935, lib. I, vol. 12, col quale alla ditta Henrj Aveline e C., con sede in Catania ed elettivamente domiciliata a Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Tabuna Aveline » sita in comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 34.29.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 221, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6937, lib. I, vol. 12, col quale alla Società The United Limmer e Vorwohle Rock Asphalte Company Ltd., con sede in Londra ed elettivamente domiciliata a Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Fossitella » sita in comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 2 ed are 10.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 5 giugno 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 223, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6936, lib. I, vol. 12, col quale alla Società The United Limmeri et Vorwohle Asphalte Company Ltd., con sede in Londra ed elettivamente domiciliata a Ragusa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Matarazzo » sita in comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 9.25.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1931, registro n. 2 Corporazioni, foglio 220, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 9 giugno 1931, n. 6931, lib. I, vol. 12, col quale alla Società The United Limmer et Vorwohle Rock Asphalte Company Ltd., con sede a Londra ed elettivamente domiciliata a Ragusa è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di asfalto denominata « Tabuna Limmer » sita in territorio del comune di Ragusa, provincia di Ragusa. Estensione ettari 90.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 122 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 giugno 1931, n. 7029, lib. I, vol. 12, col quale alla Società Anonima Mineraria Triestina, con sede a Trieste, è trasferita la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Iolanda » in territorio dei comuni di Visignano, Montona e Visinada, provincia dell'Istria, già concessa per la durata di anni trenta col decreto Ministeriale 5 dicembre 1929.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 121 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 giugno 1931, n. 7035, lib. I, vol. 12, col quale alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.), con sede a Trieste, è concessa per anni trenta decorrenti dalla data del presente decreto la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite esistenti in località Caroiba-Raccotole in comune di Montona, Visignano e Visinada, provincia dell'Istria. Estensione ettari 853.53.98.

Decreto Ministeriale 13 aprile 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 195, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 giugno 1931, n. 7034, lib. I, vol. 12, col quale al sig. dott. Nicola Zonder, domiciliato a Massa, è concessa per anni 99 decorrenti dalla data del presente decreto la facoltà di sfruttare la sorgente di acqua minerale sita in località S. Carlo del comune di Massa, provincia di Massa e Carrara. Estensione ettari 5.23.

RETTIFICA.

A pagina 2598 del n. 127 della *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1931 la pubblicazione del decreto Ministeriale del 31 marzo 1931 è rettificata dalla seguente:

« Decreto Ministeriale 31 marzo 1931-IX, registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio 153, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 12 maggio 1931, n. 6431, lib. I, vol. 12, col quale alla Banca Industriale S. A., con sede in Trento, è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Fonte Antica », esistente nel comune di Rabbi, provincia di Trento, per la durata di anni novanta dalla data del presente decreto. Estensione ettari 143 ».

(5287)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1931-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.315.469.268,46	+ 2.628
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	2.978.931.588,50		— 65.974
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.127.281.932,76		+ 46.101
		4.106.213.521.26	— 19.873
Riserva totale . . . . L.		9.421.682.789,72	— 17.245
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.774.718.988,63	— 1.921
Cassa . . . . »		260.657.007,07	— 14.314
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.743.220.722,24	+ 14.585
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.816.610,19	+ 980
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.092.092.537,41		— 54.216
Anticipazioni su sete e bozzoli . . . . »	61.838,65		—
		1.092.154.376,06	— 54.216
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.215.991.801,87	+ 1.693
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		325.000.000 —	+ 200.000
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . . L.	33.249.540,64		— 60.722
altri . . . . »	86.338.428,84		— 7.447
		119.587.969,48	— 68.169
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		169.707.470,33	+ 506
Istituto di liquidazioni . . . . »		626.229.713,71	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	89.359.621,54		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	208.949.474,86		—
Debitori diversi . . . . »	2.619.934.026,26		— 13.786
		2.980.728.122,66	— 13.786
Spese . . . . L.		33.797.223.59	+ 1.632
L.		21.339.200.566,60	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		30.044.306.944,77	+ 3.169.837
L.		51.383.507.511,37	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		270.127.976,07	— 141
TOTALE GENERALE . . . L.		51.653.635.487,44	—

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(19595)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

maggio 1931 (IX)

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		14.671.056.200 —	-	147.266
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		321.023.100,82		20.941
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1.166.333.431,62	-	50.658
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		16.458.412.732.44	-	176.983
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti passivi . . . . »		110.601.983,32	-	7.550
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		2.477.100.695,87		192.274
Istituto di liquidazioni - conto titoli . . . . »		369.907.771,05		
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente . . »		43.370.429,79	-	165.016
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto titoli . . . »		325.000.000 —	-	200.000
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	89.523.274,62			153
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	640.317.851,61			11.873
		775.841.126,23		11.720
Rendite del corrente esercizio. . . . . L.		146.465.827,90		18.740
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—		—
L.		21.339.200.566,60		—
Depositanti . . . . »		30.044.306.944,77	+	3.169.837
L.		51.383.507.511,37		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		270.127.976.07	—	141
TOTALE GENERALE . . . . L.		51.653.635.487,44		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57,25 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: RIPEPI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 135.

Media dei cambi e delle rendite

del 22 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368.54
Svizzera	370.80	Belgrado	33.83
Londra	92.916	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	185.57	Norvegia	5.112
Belgio	2.66	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.537	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	71.925
Peso Argentino Oro	13.475	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	5.92	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.10	Consolidato 5 %	83.55
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	78.95

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di Sparagonà in provincia di Messina.

Con R. decreto 30 marzo 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1931, registro 13, foglio 277, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione Sparagonà con sede in comune di Santa Teresa di Riva, provincia di Messina.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 68 ditte, con un comprensorio di ettari 29.01.84 situati in comune di Santa Teresa di Riva da irrigare mediante il sollevamento di litri 15 di acqua al minuto secondo dal sottosuolo, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Santa Teresa di Riva in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(5283)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione della Roggia Cusani in provincia di Pavia.

Con R. decreto 23 giugno 1930, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1931, registro n. 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Roggia Cusani, con sede in Chignolo Po, provincia di Pavia.

Il detto Consorzio con un comprensorio di ettari 799.01.31 situati nei comuni di Borghetto Lodigiano, Livraga S. Colombano al Lambro, Cantonale e Chignolo Po, è stato costituito con atto 18 gennaio 1875 per notar Valsecchi di Milano, registrato a Corteolano il 2 febbraio 1875 al n. 127 atti pubblici.

(5284)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Molinaccio in provincia di Terni.

Con R. decreto 18 settembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1931, registro n. 13, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione del Molinaccio con sede in Orvieto, provincia di Terni.

Il detto Consorzio con un comprensorio di ettari 56.52 situati nel detto Comune, è stato costituito con atto 10 febbraio 1929, a rogito notar Vittorio Orfei di Baschi, registrato ad Orvieto il 26 febbraio 1929, vol. 69 atti pubblici.

(5285)

Proroga del termine stabilito per la rinnovazione parziale del Consiglio d'amministrazione del Consorzio di Cavamento Palata.

Con R. decreto 18 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno successivo al registro n. 14, foglio n. 63, il termine biennale, stabilito nello statuto del Consorzio di Cavamento Palata per la rinnovazione parziale del suo Consiglio d'amministrazione è stato prorogato, nei riguardi dei consiglieri attualmente in carica, di un periodo di tempo pari ad anni due.

(5286)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della piana di Fondi e Monte San Biagio.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 17 giugno 1931 è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della piana di Fondi e Monte San Biagio, in provincia di Roma, secondo il testo deliberato il 9 novembre 1930, dall'assemblea generale degli interessati e con le modifiche indicate nel decreto di approvazione.

(5314)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica Tavo-Saline in provincia di Pescara.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 18 giugno 1931, n. 2626, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Tavo-Saline e Fino in provincia di Pescara, secondo il testo deliberato il 28 settembre 1930 dall'assemblea generale degli interessati e con le modifiche indicate nel decreto di approvazione.

(5333)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 25 maggio 1931-IX è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Pasquale Mistretta, vice console onorario dell'Uruguay a Imperia II.

(5334)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Servizio abbonamenti ai giornali nei rapporti internazionali.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, valendosi delle facoltà concesse dall'art. 5, n. 2, della Convenzione postale universale di Londra, approvata con R decreto 13 gennaio 1930-VIII, n. 971, in seguito ad accordi presi per il tramite dell'Amministrazione delle poste germaniche, ha stabilito di elevare a tre mesi il periodo di tempo di un mese pel quale sono validi i diritti speciali da percepirsi per le domande di rispedizione dei giornali di cui all'art. 10 dell'Accordo di Londra relativo agli abbonamenti ai giornali, approvato col Regio decreto sopra citato.

Gli Stati che, per ora, hanno aderito alla modificazione accennata sono i seguenti: Austria, Belgio, Città del Vaticano, Danimarca, Danzica, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Ungheria

Con effetto dal 1° luglio p. v. tali diritti da corrispondersi dall'abbonato al giornale restano quindi fissati in Italia come segue: per i periodici pubblicati più di una volta la settimana, L. 3,70 per ogni trimestre; per gli altri periodici, L. 1,85 per ogni trimestre.

(5332)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.